

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

- La valutazione della proposta della ricorrente non è corretta per quanto riguarda i criteri di selezione dell'importanza, dell'impatto e della qualità. Se fosse stata valutata adeguatamente sulla base di tali criteri di selezione, la proposta avrebbe dovuto essere selezionata ai fini del cofinanziamento europeo.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento

- La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento nella decisione impugnata, in quanto non ha selezionato la proposta della ricorrente, mentre ha selezionato altre proposte simili relative a tecnologie per la riduzione delle emissioni.

Ricorso proposto il 6 aprile 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)

(Causa T-150/16)

(2016/C 211/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann e C. Menebröcker, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «ECOLAB» — Domanda di registrazione n. 1 180 255

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 644/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese e alle spese della ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento sul marchio dell'Unione europea;
 - violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto;
 - violazione dell'articolo 75, primo comma, del regolamento sul marchio dell'Unione europea.
-